

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1749

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRASSINETTI, RAMPELLI, RIZZETTO, OSNATO, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, FERRO, FIDANZA, FOTI, GEMMATO, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, PRISCO, ROTELLI, TRANCASSINI

Agevolazioni fiscali e tariffarie per l'installazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni nei condomini con più di dieci unità abitative e altre disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso presso le istituzioni scolastiche

Presentata il 5 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati diffusi dal Ministero della salute, confermati da uno studio dello *European Resuscitation Council* sulla rianimazione cardio-polmonare, le vittime di infarto in Italia sono oltre 70.000 l'anno e più dell'80 per cento degli episodi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie: a casa, sul lavoro o per strada. Ogni anno, in sostanza, circa 1 persona su 1.000 viene colpita da arresto cardiaco e soltanto il 2 per cento riesce a sopravvivere.

In particolare, il 70 per cento degli arresti cardiaci avviene in casa ed è stato provato che, intervenendo entro i primi 3

minuti dall'arresto cardiaco, si riescono a limitare i danni al cervello e menomazioni anche gravi. Oltre i 10 minuti dall'arresto cardiaco spesso ogni intervento risulta inutile.

Quando chi è testimone di un arresto cardiaco inizia la rianimazione cardio-polmonare prima dell'arrivo dell'ambulanza, le possibilità di sopravvivenza raddoppiano o triplicano. Se si riuscisse ad aumentare la percentuale degli interventi immediati di rianimazione cardio-polmonare dall'attuale 15 per cento al 50-60 per cento, si potrebbero salvare circa 100.000 persone all'anno in Europa.

Tali circostanze portano a ritenere che per salvare vite umane sarebbe importante prevedere l'installazione di un numero maggiore di defibrillatori nei luoghi strategici, cioè dove le persone abitano, studiano o lavorano. Proprio l'ambiente domestico, infatti, dovrebbe essere uno dei primi luoghi da « cardio-proteggere »: in Italia sono circa un milione le residenze condominiali, nelle quali vivono 14 milioni di famiglie, ed è pertanto molto importante essere in grado di tutelare la salute dei cittadini rendendo il condominio un luogo cardio-protetto.

La disciplina sull'obbligo di installazione dei defibrillatori esiste già ed è prevista dal cosiddetto « decreto Balduzzi » (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189), che, proprio per rispondere alla situazione descritta, ha introdotto l'obbligo di dotare gli impianti sportivi professionistici di defibrillatori semiautomatici esterni, così da rendere più sicuri alcuni dei luoghi nei quali è più elevato il rischio di arresti cardiaci, quelli in cui si pratica attività fisica ad elevato impegno cardio-circolatorio. Tale obbligo è stato esteso poi, nel luglio 2017, anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Sulla base del decreto Balduzzi, le regioni – alle quali è stato demandato il compito di garantire la diffusione dei defibrillatori non ospedalieri, nonché di predisporre programmi di formazione e corsi di addestramento – hanno portato avanti, in questi anni, proprie iniziative prevedendo la possibilità di dotare, ad esempio, anche alcuni stabilimenti balneari di tale dispositivo salvavita.

Dopo i centri sportivi e i luoghi pubblici di grande affluenza, si dovrebbe quindi prevedere la presenza di un defibrillatore anche presso le abitazioni private, in modo da garantire un tempestivo soccorso salvavita.

Non si tratta di sostituirsi ai medici, ma di saper utilizzare, in loro assenza, defi-

brillatori facili da attivare; accade spesso, purtroppo, che in caso di emergenza le persone presenti non siano in grado di soccorrere immediatamente la persona colta da male in quanto ignorano l'iter da seguire per allertare i soccorsi o per praticare, nel frattempo, un intervento idoneo.

È pertanto fondamentale diffondere una conoscenza appropriata sull'uso dei defibrillatori, ponendo qualsiasi soggetto in grado di comportarsi in modo adeguato nei casi di emergenza sanitaria.

Intervenire immediatamente dopo un male potrebbe rivelarsi fondamentale per salvare una vita, in attesa dell'intervento degli operatori adibiti al soccorso professionale.

Il defibrillatore sarebbe utile nei luoghi molto affollati, come i condomini e le scuole, e rappresenterebbe un altro piccolo passo verso un « cambio di mentalità », superando la sensazione di isolamento delle persone.

In tale ottica, la presente proposta di legge è volta a introdurre una serie di misure, anche di carattere fiscale (articolo 2), per la diffusione in ogni condominio di un defibrillatore di ultima generazione, delegandone la responsabilità a chi abbia frequentato un corso di formazione (articolo 3).

L'articolo 5 prevede un « *bonus* energia » a favore dei condomini e delle strutture scolastiche che si doteranno dei defibrillatori.

La presente proposta di legge ha, in sintesi, l'obiettivo di istituzionalizzare la cultura della prevenzione, diffondendo nella popolazione la conoscenza e la coscienza della prevenzione rispetto alle patologie cardiache che determinano un arresto cardiaco, che rappresenta ancora la causa di morte nel 41 per cento dei casi. Al di là degli obblighi di legge, infatti, occorre formare la popolazione che, se preparata, negli attimi che precedono l'arrivo dell'ambulanza, può fare la differenza fra la vita e la morte.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, è volta a salvaguardare la salute dei cittadini, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nell'ambito dei condomini con più di dieci unità abitative.

2. La presente legge è altresì volta a diffondere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e del corretto uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni prevedendo e autorizzando l'utilizzo di tali dispositivi da parte di personale non sanitario.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 31) è inserito il seguente:

« 31-*bis*) defibrillatori semiautomatici esterni; ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei condomini)

1. L'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni è affidato esclusivamente a soggetti espressamente incaricati di eseguire le tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (BLS-D) e in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2.

2. L'autorizzazione all'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni è nominativa ed è rilasciata al custode del condominio, qualora presente, o ad almeno due condomini che hanno frequentato corsi di formazione nelle tecniche di BLS-D di cui al comma 3.

3. I corsi di formazione sono svolti da centri di formazione accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e abilitati a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in ambiente extra-ospedaliero.

Art. 4.

(Criteri e modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei condomini con più di dieci unità abitative.

Art. 5.

(Bonus energia elettrica)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sono definiti

i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai condomini e agli istituti pubblici che provvedono all'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Art. 6.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute promuove, anche presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, opportune campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla cultura del soccorso, con particolare riferimento alle tecniche salvavita, di distruzione delle vie aeree da corpo estraneo, di rianimazione cardio-polmonare e degli elementi di primo soccorso, rivolte al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti.

2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, di distruzione delle vie aeree da corpo estraneo, di rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, mediante l'inserimento delle citate materie nei corsi di preparazione al parto.



18PDL005570